

N. 1978-1367-1464-1868-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CIAFFI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

nella seduta del 5 aprile 1973

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZURLO, DE LEONARDIS, GALLONI, MOLE, TESINI,
MAZZARRINO, LOBIANCO, BECCIU

Presentata il 18 dicembre 1972

Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 12 gennaio 1973

Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura di oneri relativi al personale statale trasferito alle Regioni

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 14 marzo 1973

Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali

Presentata alla Presidenza il 16 gennaio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 1978 recante norme per il finanziamento degli Enti di sviluppo, si propone di garantire a detti enti il normale finanziamento fino al 31 marzo 1972 per quelli regionali e fino a tutto il 1973 per quelli pluriregionali e per l'ETFAS.

La Commissione Agricoltura della Camera nell'approvare sostanzialmente il disegno di legge come intervento minimo e necessario, in quanto viene a coprire spese già effettuate dagli Enti di sviluppo, ha riproposto le seguenti indilazionabili esigenze:

1) necessità di riordinare con legge nazionale strutture e compiti degli Enti di sviluppo;

2) regionalizzare gli Enti di sviluppo ed istituirli nelle Regioni in cui non esistono;

3) garantire agli enti stessi, in coerenza con le competenze delle regioni, mezzi finanziari ordinari, tempestivi ed adeguati così da assicurare l'assorbimento delle loro funzioni di sviluppo nel settore agricolo.

In tale quadro e pur rimanendo aderenti agli scopi particolari ed eccezionali del presente disegno di legge, la Commissione Agricoltura ha proposto che gli stanziamenti previsti fossero aumentati almeno per garantire la copertura finanziaria delle esposizioni maturatesi fino a tutto il 1973.

La Commissione Bilancio in sede di parere sugli emendamenti al disegno di legge proposti dalla Commissione agricoltura, nel mentre ha accettato l'aumento di 14 miliardi a favore degli Enti di sviluppo regionali, insiste nel sottrarre tale cifra dalla somma destinata a favore degli Enti di sviluppo interregionali e dell'ETFAS, anziché aumentare l'impegno globale della legge di 14 miliardi.

Cosicché per riparare ad un indubbio minor finanziamento, rispetto a quello dovuto, degli Enti di sviluppo regionali si dovrebbe diminuire di pari cifra il già insufficiente finanziamento agli Enti di sviluppo interregionali e all'ETFAS. Tutto ciò a prescindere dal fatto che per il 1974 gli Enti di sviluppo

si trovano costretti a dover ricorrere e con difficoltà, al credito e ad anticipazioni finanziarie in attesa che il Parlamento emani una nuova legge di finanziamento per il 1974 e, speriamo, per gli anni successivi.

Le osservazioni della Commissione Agricoltura nascono dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, dal 1° aprile 1972 gli Enti di sviluppo regionali sono passati sotto la competenza delle Regioni e da tale data i relativi stanziamenti del bilancio dello Stato sono passati al fondo comune e ridistribuiti non tra i sei Enti di sviluppo regionali, ma bensì tra tutte le regioni italiane.

In conclusione i sei Enti di sviluppo regionali, dopo il 1° aprile 1972, vengono a fruire, indirettamente attraverso le Regioni, di una

minor quota di finanziamento rispetto a quella della fase precedente, in quanto l'ammontare di loro spettanza non viene più assegnato ai sei Enti, ma viene suddiviso tra tutte le regioni italiane senza destinazione specifica.

E' urgente l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto della Commissione anche se esso non soddisfa le esigenze già maturate fino a tutto il 1973 da parte degli Enti di sviluppo e lascia scoperte quelle del 1974.

Una sistemazione razionale del problema del finanziamento degli Enti di sviluppo potrà avvenire solo con la loro regionalizzazione e con la copertura degli oneri finanziari sopportati fino a quel momento.

CIAFFI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge, elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 24 maggio 1973, ed intesi: 1) a sostituire la cifra « 16.000 milioni » con l'altra « 30.000 milioni » (primo comma); 2) a sostituire la cifra « 43.500 milioni » con l'altra « 29.500 milioni » (terzo comma); 3) a sostituire le parole « fino al 31 dicembre 1972 » con le altre « fino al 31 dicembre 1973 » (quinto comma).

La Commissione delibera invece di esprimere parere contrario sull'emendamento al quinto comma del predetto articolo 1 del disegno di legge, inteso a sostituire la cifra

« 57.000 milioni » con l'altra « 71.000 milioni », poiché l'emendamento stesso implica un maggior onere non contenibile entro i limiti di spesa previsti dal disegno di legge e quindi non fronteggiabile con i mezzi finanziari al riguardo predisposti dalla iniziativa legislativa governativa.

Con l'occasione, la Commissione segnala alla competente Commissione di merito la opportunità di perfezionare e integrare la indicazione di copertura contenuta nel penultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge aggiungendo, dopo le parole « per l'anno 1973 » le altre « e per quelli successivi ».

(10 ottobre 1973).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

La Commissione delibera, a maggioranza, di confermare il parere contrario già espresso in data 10 ottobre 1973 sull'emendamento al quinto comma dell'articolo 1 del disegno

di legge, inteso a sostituire la cifra « 57.000 milioni » con l'altra « 71.000 milioni ».

(28 novembre 1973).

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

N. 1978

ART. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente delta padano, dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente secondo comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 43.500 milioni.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1972 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 57.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la conces-

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 30.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Identico.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente secondo comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 29.500 milioni.

Identico.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 71.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

Identico.

sione di contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

È inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi del precedente articolo 1 e dal primo comma del precedente articolo 2 si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per l'anno finanziario 1973, dal terzo comma del precedente articolo 1 e dal secondo comma del precedente articolo 2 si farà fronte con riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

ART. 3.

Identico.

Identico.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1367

ART. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo delle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente Delta Padano, dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 43.300 milioni.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1972 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 57.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera na-

zionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

E, inoltre, autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per l'anno finanziario 1973, dal terzo comma del precedente articolo 1 e dal secondo comma del precedente articolo 2 si farà fronte con riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

ART. 4.

Il personale degli enti di sviluppo regionali e pluriregionali distaccato presso l'Amministrazione dello Stato può, a domanda, continuare a prestare servizio nella stessa sede di lavoro, in posizione di comando.

I rimborsi relativi alle retribuzioni, a decorrere dall'anno 1973, sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio previste in lire 550.000.000 per l'esercizio 1973.

N. 1464

ART. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli Enti di sviluppo a carattere regionale, pluri-regionale e nazionale ed al loro finanziamento, gli oneri per la concessione di contributi a favore degli Enti di sviluppo regionali restano a carico del bilancio dello Stato.

ART. 2.

Le somme anticipate dalle Regioni a statuto ordinario per la concessione di contributi agli Enti di sviluppo, relativi a 9/12, dell'anno finanziario 1972, sono rimborsati alle Regioni con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni interessate.

ART. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1973, le somme occorrenti al pagamento delle spese per il personale e per il funzionamento degli uffici trasferiti sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario sulla base degli oneri effettivi da sostenere.

Tali somme sono detratte dal fondo comune, che successivamente viene ripartito secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

N. 1868

ART. 1.

In attesa del riordinamento con legge dello Stato degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie trasferite alla competenza delle Regioni, l'onere delle spese per gli enti di sviluppo agricoli regionali resta a carico del bilancio dello Stato.

ART. 2.

Le somme erogate dalle Regioni a statuto ordinario agli enti di sviluppo agricoli, saranno rimborsate alle Regioni con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con prelevamento dal fondo stanziato al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.